

Causa T-105/01

Società Lavori Impianti Metano Sicilia (SLIM Sicilia)

contro

Commissione delle Comunità europee

«Fondo europeo di sviluppo regionale — Progetti cofinanziati dal FESR —
Rifiuto di prorogare la scadenza per la presentazione di una domanda
di pagamento definitivo — Ricorso di annullamento — Ricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 6 giugno 2002 II-2699

Massime dell'ordinanza

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione della Commissione diretta ad uno Stato membro con cui viene rifiutata la proroga del termine per la presentazione di una domanda di pagamento definitivo relativo ad un contributo finanziario comunitario — Società titolare di un contratto di concessione con cui le viene affidata la realizzazione di un progetto che beneficia del contributo e che ha ottenuto dalle autorità nazionali l'intero importo previsto a titolo di detto contributo — Incidenza diretta — Insussistenza

(Art. 230, quarto comma, CE)

Per incidere direttamente su un ricorrente privato che non è il destinatario dell'atto comunitario contestato, in quanto condizione di ricevibilità di un ricorso di annullamento, tale atto deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e la sua applicazione deve rivestire carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie. Quando all'atto è data applicazione dalle autorità nazionali che ne sono destinatarie, ciò avviene se il provvedimento non lascia alcun potere discrezionale di valutazione a tali autorità. Lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio.

ad uno Stato membro, con cui viene rifiutata la proroga del termine per la presentazione di una domanda di pagamento definitivo relativo ad un contributo concesso a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), una società titolare di un contratto di concessione concluso con l'autorità concedente con cui le viene affidata la realizzazione di un progetto che beneficia di un contributo a titolo del FESR, se ed in quanto le autorità nazionali hanno versato a questa società l'intero importo previsto a titolo del contributo comunitario e nessun obbligo di rimborsare la differenza tra tale importo e quello versato dalla Commissione allo Stato membro deriva dalla decisione impugnata stessa, né da una qualsiasi disposizione di diritto comunitario che sia diretta a determinare l'effetto di tale decisione.

Non è direttamente interessata da una decisione della Commissione indirizzata

(v. punti 45-46, 50-51, 54-55)